

**AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI -  
DELIBERAZIONE 16 aprile 2009: Regolamento per  
l'organizzazione e la tenuta del registro degli  
operatori di comunicazione: modifiche ed  
integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS.  
(Delibera n. 195/09/CONS).**

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2009)

**L'AUTORITA'**

*Nella sua riunione del Consiglio del 16 aprile 2009;*

*Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e successive modificazioni;*

*Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Norme di tutela del diritto d'autore»;*

*Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: «Testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;*

*Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» e, in particolare, l'art. 41-bis, comma 2, che ha modificato l'art. 1, commi 4 e 6, legge 5 agosto 1981, n. 416, disponendo che il controllo delle società editrici di giornali quotidiani o di periodici a questi equiparati può consistere in un controllo indiretto, e che la partecipazione di controllo in società editrici può essere intestata a società fiduciarie tenute a comunicare a questa Autorità i nominativi dei fiducianti;*

*Considerata, pertanto, la necessità di modificare ed integrare il regolamento approvato con la delibera n. 666/08/CONS e la relativa modulistica al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative;*

*Ritenuto opportuno introdurre un nuovo modello che consenta di conoscere i nominativi dei fiducianti, nei casi in cui la partecipazione di controllo delle società editrici di cui all'art. 1 prima citato sia intestata a società fiduciarie;*

*Considerata, altresì, la necessità di acquisire i dati relativi all'utilizzazione dei diritti d'autore da parte delle emittenti radiotelevisive nell'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all'Autorità dalla citata legge del 18 agosto 2000, n. 248;*

*Ritenuto opportuno estendere l'obbligo di comunicazione anche ai fornitori di contenuti, di cui al d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, art. 2, lett. d), inseriti tra i soggetti obbligati all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 666/08/CONS, art. 2, comma 1, lettera b);*

*Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;*

**Delibera:**

**Art. 1.**

**Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti**

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 dell'allegato A e' inserito il seguente comma: «2-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) n. 1 ed i) n. 1, ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o quote della

societa' iscrivenda al Registro, sia intestata a societa' fiduciarie, queste ultime sono tenute a dare comunicazione dei nominativi dei fiduciari, mediante una dichiarazione redatta secondo il modello 12/3/ROC».

2. Il comma 3 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: «Ogni variazione di fatti, negozi giuridici, accordi che costituiscono oggetto di dichiarazione e' comunicata al registro mediante i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC o 12/3/ROC, entro trenta giorni dal perfezionamento della variazione».

## **Art. 2.**

### **Modalita' di trasmissione delle comunicazioni**

1. Il primo comma dell'art. 13 dell'allegato A e' sostituito dal seguente: «Ad eccezione delle comunicazioni, relative a situazioni di controllo sussistenti al momento dell'iscrizione al registro, di cui all'art. 8 le quali sono inviate in modalita' cartacea, le altre comunicazioni di cui al presente titolo sono trasmesse esclusivamente in modalita' telematica mediante accesso all'indirizzo [www.roc.agcom.it](http://www.roc.agcom.it)».

## **Art. 3.**

### **Dichiarazioni relative all'assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l'attivita' di editoria elettronica.**

1. All'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, il comma 1 del paragrafo «Dichiarazioni relative all'assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l'attivita' di editoria elettronica» e' sostituito dal seguente: «Gli editori di testate quotidiane o periodiche con piu' di dodici numeri l'anno e al contempo cinque giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un anno, le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale, gli editori con le medesime caratteristiche prima indicate che diffondono in modalita' elettronica, in forma di societa' di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:

a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le societa' quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/ROC - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono a tal fine rilevanti, le azioni delle quali un soggetto e' titolare, anche se il diritto di voto spetta o e' attribuito a terzi, e quelle in relazione alle quali spetta o e' attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societa' controllate, e quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito a tali soggetti. Alle societa' quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);

b. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle societa' a cui sono intestate le azioni o le quote della societa' da iscrivere, fino all'individuazione delle persone fisiche che direttamente o indirettamente controllano dette societa';

c. qualora la partecipazione di controllo sia intestata a societa'

fiduciarie, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2-bis dell'allegato A»;

d. ove non si ricada nella situazione di cui alla precedente lett. c), deve comunque essere data comunicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o dell'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui alla lettera b).

#### **Art. 4.**

##### **Comunicazione annuale**

1. All'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, nel paragrafo «Dichiarazione annuale obbligatoria per i soggetti iscritti al registro. Comunicazione annuale», il comma 7 è sostituito dal seguente:

«I soggetti di cui all'art. 2, lettere b) e d) dell'allegato A effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in conformità al Modello 20/ROC».

#### **Art. 5.**

##### **Modulistica**

1. Il titolo del modello 12/1/ROC è modificato come segue: «Partecipazione di controllo - Comunicazione di acquisizione di controllo». Nel riquadro relativo al «Tipo di controllo» è inserita la voce: «controllo indiretto».

2. Dopo il modello 12/2/ROC è inserito il modello 12/3/ROC recante «Intestazione a società fiduciaria della partecipazione di controllo - Indicazione nominativa dei fiduciari (legge 27 febbraio 2009, n. 14)».

3. Dopo il modello 17/ROC è inserito il modello 20/ROC recante «Elenco atti e contratti relativi all'acquisizione dei diritti di diffusione dagli autori e titolari dei diritti connessi».

#### **Art. 6.**

##### **Titolo IV**

1. Dopo l'art. 7 è inserito il titolo: «Titolo IV. Comunicazioni al registro».

#### **Art. 7.**

##### **Disposizioni finali**

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it)

3. Il testo integrato del regolamento allegato alla presente delibera è reso disponibile nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it)

Napoli, 16 aprile 2009

Il presidente:  
Calabro'

I commissari relatori:  
*Sortino - Magri*

*(Si omette l'allegato)*